



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2146

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO CAMPANINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10450 del 20 gennaio 1997 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Campanini, nato a Vercelli (VC) il 17 novembre 1961;

VISTA la nota del 27 maggio 2022 (prot. n. 35747 di pari data), con cui BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Campanini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 10 giugno 2022 (prot. n. 38571 di pari data) e del 5 agosto 2022 (prot. n. 50901 di pari data), con cui BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 2018 del 14 settembre 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Stefano Campanini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTE le note del 19 settembre 2022 (prot. n. 59032 di pari data) e del 10 ottobre 2022 (prot. n. 63176 di pari data), con cui BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori elementi informativi concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 ottobre 2022 (prot. n. 68939/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Stefano Campanini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- trasmesso a clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti a valere su rapporti di pertinenza di questi ultimi;
- contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
- ricevuto modulistica pre-firmata in bianco;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Stefano Campanini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'8 febbraio 2023 (prot. n. 9608 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra menzionati contestati al Sig. Stefano Campanini e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Stefano Campanini le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*) nn. 3, 4, 5 e 7 del previgente regolamento), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale; acquisizione - anche temporanea e mediante distrazione - della disponibilità di somme di pertinenza della clientela; trasmissione alla stessa di informazioni e documenti non rispondenti al vero e perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti su rapporti di pertinenza dei medesimi;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, per aver il consulente ricevuto modulistica pre-firmata in bianco dalla clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo tenuto conto della sua gravità che nella fattispecie risulta di particolare rilevanza, atteso che la modulistica pre-firmata in bianco in possesso del consulente è stata da questi utilizzata per integrare una fattispecie acquisitiva;
- la sussistenza di plurimi episodi di acquisizione mediante distrazione della disponibilità di somme della clientela (ciascuno dei quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione da punire con il massimo edittale), le modalità con cui sono stati attuati (anche attraverso l'apertura di conti correnti all'insaputa dei clienti sui quali il consulente effettuava autonome movimentazioni, nonché mediante la contraffazione della firma dei clienti, il perfezionamento di operazioni non autorizzate dai medesimi su rapporti di loro pertinenza e la ricezione di modulistica pre-firmata in bianco dalla clientela), l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta avvenuta l'acquisizione nonché la complessiva operatività radicalmente opaca e irregolare, reiteratamente posta in essere nei confronti di diversi clienti in un ampio arco temporale, anche mediante il doloso rilascio ai medesimi di informazioni e documenti non rispondenti al vero, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità della consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Stefano Campanini;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Campanini, nato a Vercelli (VC) il 17 novembre 1961, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino